



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Roma.

20

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0007942 P-4.8.3.7
del 12/04/2018



19542756

Alla Conferenza Unificata
c.a. del Cons. Antonio Neddeo
Via della Stamperia, 8
00187 Roma

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle
finanze
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Via XX settembre, 97
00187 Roma

Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2014, n. 89.

Si fa seguito alla nota 26 gennaio 2018, con cui il Gabinetto del Ministro concertante dell'economia e delle finanze, ha trasmesso a questa Presidenza lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2014, n. 89.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi del richiamato art. 9, comma 3, del decreto legge n. 66 del 2014, con delibera n. 317 del 28 marzo 2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso sul predetto schema il proprio favorevole parere, manifestando, al contempo la necessità che nelle procedure di affidamento siano tenuti in considerazione anche gli atti regolatori dell'Autorità su materie oggetto di centralizzazione (ad esempio, vigilanza e guardiania, di cui alla Determinazione ANAC n. 9 del 22 luglio 2015, in corso di aggiornamento).

Ciò premesso, si trasmette lo schema di provvedimento in parola, unitamente alla sopra citata delibera dell'ANAC, per l'acquisizione dell'intesa da parte di codesta Conferenza unificata.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0005219 A-4.37.2.13
del 12/04/2018



19543173

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Annalisa Cipollone)

Annalisa Cipollone



*Ministero
dell'economia e delle finanze*

Gabinetto

prot. n.

Roma,

*Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
Amministrativo*

e, p.c. All' Autorità Nazionale Anticorruzione

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo economia

*Al Dipartimento dell'Amministrazione generale,
del personale e dei servizi*

*Al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato*

Loro Sedi

OGGETTO: Schema di d.P.C.M. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si trasmette, per il seguito di competenza, lo schema di decreto di cui all'oggetto predisposto da questo Dicastero - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - corredato della relazione illustrativa nonché dell'analisi svolta dal tavolo dei Soggetti Aggregatori.

Il Direttore dell'Ufficio
(dott. Valentina Gemigliani)

All.
n. 1557 /CC

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma Tel. 06/4761.7747- 3724 - 7758
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
direttore.gabinetto@tesoro.it



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SCHEMA

di concerto con

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

VISTO l'articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO l'articolo 9, comma 2 *bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, articolo 4, comma 3-quater e articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9, per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

VISTO l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2- bis;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici" e



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*, e in particolare, l'articolo 1, comma 2-bis, per cui le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

CONSIDERATA la necessità di proseguire e implementare il sistema di acquisto aggregato con l'individuazione – ad integrazione delle categorie e soglie già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 – di ulteriori categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di definire le modalità di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizioni di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATE le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'integrazione delle categorie merceologiche e relative soglie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, con le ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. del 26 gennaio 2018;

VISTE le deliberazioni assunte in data 13 giugno 2017 e 28 settembre 2017, con le quali il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

SENTITA l'Autorità nazionale anticorruzione;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del, ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016, con il quale la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Avv. Maria Elena Boschi, è stata delegata alla firma di decreti, atti e provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

(Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'anno 2018 sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9	Aghi e siringhe	40.000
10	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
12	Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18	Guardiania	40.000



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
20	Guanti (chirurgici e non)	40.000
21	suture	40.000
22	Ossigenoterapia	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
23	Diabetologia territoriale	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
		governative centrali
24	Servizio di trasporto scolastico	40.000
25	Manutenzione strade – servizi e forniture	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate dall'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.
3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo articolo 2.

Art. 2

(Modalità attuative)

1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente articolo 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On. Avv. Maria Elena BOSCHI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Pier Carlo PADOAN



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO

con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

VISTO l'articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

VISTO l'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, articolo 4, comma 3-quater e articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9, per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

VISTO l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e in particolare l'articolo 35 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, ai sensi del quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

VISTO, inoltre, l'articolo 5, comma 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, che prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla Delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e, da ultimo, dalla Delibera del 20 luglio 2016, n. 784, con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

ATTENZIONE! Possibile aggiornamento in itinere dell'elenco dei Soggetti Aggregatori *

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Avv. Maria Elena Boschi, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto - legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*, e in particolare, l'articolo 1, comma 2-bis, per cui le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

CONSIDERATA la necessità di proseguire e implementare il sistema di acquisto aggregato con l'individuazione - ad integrazione delle categorie e soglie già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 - di ulteriori categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di definire le modalità di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATE le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'integrazione delle categorie merceologiche e relative soglie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, con le ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà, contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. ... del;

VISTE le deliberazioni assunte in data 13 giugno 2017 e 28 settembre 2017, con le quali il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

SENTITA l'Autorità nazionale anticorruzione;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del

DECRETA:

Art. 1

(Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere

dall'anno 2018, sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9	Aghi e siringhe	40.000
10	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000

12	Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
20	Guanti (chirurgici e non)	40.000
21	Suture	40.000
22	Ossigenoterapia	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
23	Diabetologia territoriale	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

24	Servizio di trasporto scolastico	40.000
25	Manutenzione strade – servizi e forniture	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.
3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo articolo 2.

Art. 2

(Modalità attuative)

1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente articolo 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, XX/XX/XXXX

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

la Sottosegretaria di Stato

ON. AVV. MARIA ELENA BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PIER CARLO PADOAN

All. 2

Analisi categorie merceologiche e soglie per DPCM

All. 2

**Analisi del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ai fini
dell'individuazione delle categorie merceologiche e soglie
per la predisposizione del DPCM di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
dall'anno 2018**

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 9, comma 3 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione".

Ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori approva, a maggioranza, il Piano integrato delle iniziative di acquisto e contestualmente, il Comitato Guida predisponde una relazione contenente le analisi e il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. 66/2014 e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016 e 2017, riportate nella tabella seguente.

Categorie di beni e servizi		Soglie (€)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

Categorie di beni e servizi		Soglie (€)
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9	Aghi e siringhe	40.000
10	Servizi Integrati per gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
12	Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

Nel corso del biennio 2016 - 2017 si è registrato l'avvio sostanziale del "sistema" dei soggetti aggregatori, con il conseguimento dei seguenti risultati:

- incremento del numero di iniziative di acquisto aggregate bandite dai soggetti aggregatori;
- crescente livello di spesa pubblica gestita (il valore delle gare bandite nell'anno 2016 è stato pari a circa 25 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 280% rispetto all'anno precedente¹);
- conseguimento di una percentuale di risparmio annuo medio derivante dalla riduzione dei prezzi medi unitari di aggiudicazione del 23%².

¹ I dati derivano dalle autodichiarazioni dei soggetti aggregatori nell'ambito di una rilevazione ad hoc condotta dalla Segreteria del Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori nell'anno 2017 e fanno riferimento al valore di gare bandite dai soggetti aggregatori sulle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015.

² Il dato si riferisce all'anno 2016 e deriva dalle autodichiarazioni dei soggetti aggregatori nell'ambito di una rilevazione ad hoc condotta dalla Segreteria del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori nell'anno 2017 su un campione selezionato di categorie merceologiche e soggetti aggregatori.

Alla luce dei predetti risultati, si intende proseguire nel percorso sin qui avviato con l'obiettivo, a decorrere dal 2018, di rafforzare il ruolo dei soggetti aggregatori, incrementando ulteriormente la quota di spesa pubblica gestita e continuando a garantire la riduzione dei prezzi legata all'aggregazione della domanda, la qualità dei beni e dei servizi acquistati, l'individuazione di strategie di gara innovative, la realizzazione di approfondite analisi di mercato, l'utilizzo di strumenti di *e-procurement* e la riduzione del contenzioso attraverso il presidio dell'intero processo di acquisto da parte di strutture competenti dedicate.

A tale scopo, alle categorie merceologiche individuate con il DPCM 24 dicembre 2015, che rimangono confermate, ne vengono affiancate dall'anno 2018 ulteriori sei, di cui quattro afferenti alla spesa sanitaria e due relative alla spesa comune.

Al fine di individuare le ulteriori merceologie sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

- presidiare merceologie ad alto valore di spesa;
- garantire un presidio crescente ed omogeneo su base territoriale, da parte dei soggetti aggregatori, di merceologie gestibili in forma aggregata;
- promuovere interventi specifici su merceologie complesse e/o con forte carattere di innovatività;
- rafforzare il ruolo di tutti i soggetti aggregatori in considerazione delle rispettive aree di maggiore intervento, supportando l'ampliamento del raggio di azione dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 66/2014.

Per l'individuazione delle relative soglie di obbligarietà si è continuato a far riferimento ai seguenti valori:

- **Soglia comunitaria** per quelle merceologie rispetto alle quali è considerato prioritario garantire autonomia alle amministrazioni al fine di poter sperimentare prodotti/servizi particolarmente innovativi, ovvero per far fronte a specifiche esigenze, anche con particolare riferimento alle merceologie di spesa specifica sanitaria;
- **40.000 euro** per tutte le altre merceologie, anche in considerazione del fatto che al di sotto di tale soglia le amministrazioni possono richiedere all'ANAC gli "SmartCig" (CIG in modalità semplificata o carnet di CIG) utilizzabili (i) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore, appunto, a € 40.000, affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del "Codice dei contratti pubblici", ossia mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento e (ii) per contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione del Codice. Alla luce di questa modalità di gestione del CIG, una soglia più bassa potrebbe rendere molto complesso per ANAC non rilasciare il CIG come previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del D.L. n. 66/2014.

Ulteriore obiettivo strategico perseguito è quello di incentivare forme di collaborazione e di sinergia tra i soggetti aggregatori, così da presidiare con maggiore efficacia il cambiamento strutturale sul tema degli acquisti del sistema Paese.

Alla luce di quanto sopra, il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, supportato dal Comitato Guida, ha avviato un percorso di approfondimenti e di confronto per l'individuazione delle nuove categorie merceologiche - anticipando la redazione del Piano integrato previsto dal DPCM 14 novembre 2014 - attraverso l'analisi dei dati relativi sia ai volumi di spesa che alla programmazione degli acquisti delle P.A.

In particolare, l'analisi dei volumi di spesa e di bandito è stata svolta utilizzando i dati disponibili attraverso le seguenti fonti:

- Banca dati NSIS;
- Banca dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) – Anac;
- Banca dati SIOPE;
- Conto economico delle Regioni.

Tali dati sono stati analizzati congiuntamente alle informazioni derivanti dalla raccolta dei fabbisogni e dalla programmazione degli acquisti trasmessa in virtù di specifici adempimenti normativi (in particolare, si è fatto riferimento alla programmazione di massima dei soggetti aggregatori di cui al DPCM 14 novembre 2014 e alla programmazione biennale di forniture e servizi superiore ad un milione di euro, attualmente prevista dall'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).

Per le categorie merceologiche relative alla spesa sanitaria il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori si è avvalso della collaborazione del gruppo di lavoro "Sanità" composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute, di Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori, il quale ha svolto i seguenti approfondimenti:

- analisi preliminare finalizzata alla classificazione omogenea dei beni e dei servizi;
- studio del mercato delle forniture, con particolare attenzione ai dispositivi medici;
- analisi dei dati rilevati dai conti economici degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (banca dati NSIS) e dalla banca dati ANAC (BDNCP).

I principali *driver* per la selezione delle categorie merceologiche ritenute più idonee alle finalità del DPCM sono stati:

- incidenza della spesa per categoria merceologica, assegnando priorità elevata alle categorie "alto spendenti";
- standardizzabilità dei prodotti, intesa come la numerosità, nella categoria definita, di prodotti con caratteristiche fisico-tecniche similari;
- specificità, intesa come la numerosità degli utilizzatori dei beni ricompresi nella categoria definita, assegnando priorità elevata alle categorie contraddistinte da un numero ristretto di utilizzatori.

Ad integrazione delle valutazioni di cui sopra, sono state considerate le esperienze maturate in materia di centralizzazione della spesa sanitaria dai soggetti aggregatori di cui al comma 1, articolo 9, del decreto-legge n. 66/2014.

Per le categorie merceologiche relative alla spesa comune il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha operato tenendo conto dei seguenti elementi:

- analisi della spesa eseguita sui dati presenti nella banca dati ANAC (BDNCP), relativa al valore economico e al numero delle iniziative di gare bandite dalle pubbliche amministrazioni nel triennio 2013 – 2015;
- analisi della spesa rilevabile dalla banca dati SIOPE nel triennio 2013-2015;
- iniziative merceologiche presidiate dai soggetti aggregatori nel triennio 2013 – 2015 attraverso la rilevazione di schede informative mirate a:
 - monitorare le attività svolte in termini di valore delle iniziative bandite, spesa gestita, principali procedure di acquisto intraprese;
 - rilevare gli ambiti di intervento principali e le modalità operative.
- proposte e approfondimenti presentati dai soggetti aggregatori di cui al comma 2, articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, con la finalità di valorizzare le esperienze maturate dagli stessi quali stazioni appaltanti, e di estenderne il perimetro di azione, anche tramite il supporto o forme di avalimento da parte di altri soggetti aggregatori.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, nelle sedute del 13 giugno e del 28 settembre 2017, ha deliberato l'approvazione del seguente elenco di nuove categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà:

Categorie di beni e servizi		Soglie (€)
20	Guanti (chirurgici e non)	40.000
21	Suture	40.000
22	Ossigenoterapia	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
23	Diabetologia territoriale	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
24	Servizio di trasporto scolastico	40.000
25	Manutenzione strade – servizi e forniture	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

All. 2

Analisi categorie merceologiche e soglie per DPCM

**Analisi del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ai fini
dell'individuazione delle categorie merceologiche e soglie
per la predisposizione del DPCM di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
dall'anno 2018**

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 9, comma 3 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione".

Ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori approva, a maggioranza, il Piano integrato delle iniziative di acquisto e contestualmente, il Comitato Guida predispone una relazione contenente le analisi e il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. 66/2014 e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016 e 2017, riportate nella tabella seguente.

Categorie di beni e servizi		Soglie (€)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

Categorie di beni e servizi		Soglie (€)
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9	Aghi e siringhe	40.000
10	Servizi Integrati per gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
12	Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

Nel corso del biennio 2016 - 2017 si è registrato l'avvio sostanziale del "sistema" dei soggetti aggregatori, con il conseguimento dei seguenti risultati:

- incremento del numero di iniziative di acquisto aggregate bandite dai soggetti aggregatori;
- crescente livello di spesa pubblica gestita (il valore delle gare bandite nell'anno 2016 è stato pari a circa 25 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 280% rispetto all'anno precedente¹);
- conseguimento di una percentuale di risparmio annuo medio derivante dalla riduzione dei prezzi medi unitari di aggiudicazione del 23%².

¹ I dati derivano dalle autodichiarazioni dei soggetti aggregatori nell'ambito di una rilevazione ad hoc condotta dalla Segreteria del Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori nell'anno 2017 e fanno riferimento al valore di gare bandite dai soggetti aggregatori sulle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015.

² Il dato si riferisce all'anno 2016 e deriva dalle autodichiarazioni dei soggetti aggregatori nell'ambito di una rilevazione ad hoc condotta dalla Segreteria del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori nell'anno 2017 su un campione selezionato di categorie merceologiche e soggetti aggregatori.

Alla luce dei predetti risultati, si intende proseguire nel percorso sin qui avviato con l'obiettivo, a decorrere dal 2018, di rafforzare il ruolo dei soggetti aggregatori, incrementando ulteriormente la quota di spesa pubblica gestita e continuando a garantire la riduzione dei prezzi legata all'aggregazione della domanda, la qualità dei beni e dei servizi acquistati, l'individuazione di strategie di gara innovative, la realizzazione di approfondite analisi di mercato, l'utilizzo di strumenti di *e-procurement* e la riduzione del contenzioso attraverso il presidio dell'intero processo di acquisto da parte di strutture competenti dedicate.

A tale scopo, alle categorie merceologiche individuate con il DPCM 24 dicembre 2015, che rimangono confermate, ne vengono affiancate dall'anno 2018 ulteriori sei, di cui quattro afferenti alla spesa sanitaria e due relative alla spesa comune.

Al fine di individuare le ulteriori merceologie sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

- presidiare merceologie ad alto valore di spesa;
- garantire un presidio crescente ed omogeneo su base territoriale, da parte dei soggetti aggregatori, di merceologie gestibili in forma aggregata;
- promuovere interventi specifici su merceologie complesse e/o con forte carattere di innovatività;
- rafforzare il ruolo di tutti i soggetti aggregatori in considerazione delle rispettive aree di maggiore intervento, supportando l'ampliamento del raggio di azione dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 66/2014.

Per l'individuazione delle relative soglie di obbligatorietà si è continuato a far riferimento ai seguenti valori:

- **Soglia comunitaria** per quelle merceologie rispetto alle quali è considerato prioritario garantire autonomia alle amministrazioni al fine di poter sperimentare prodotti/servizi particolarmente innovativi, ovvero per far fronte a specifiche esigenze, anche con particolare riferimento alle merceologie di spesa specifica sanitaria;
- **40.000 euro** per tutte le altre merceologie, anche in considerazione del fatto che al di sotto di tale soglia le amministrazioni possono richiedere all'ANAC gli "SmartCig" (CIG in modalità semplificata o carnet di CIG) utilizzabili (i) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore, appunto, a € 40.000, affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del "Codice dei contratti pubblici", ossia mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento e (ii) per contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione del Codice. Alla luce di questa modalità di gestione del CIG, una soglia più bassa potrebbe rendere molto complesso per ANAC non rilasciare il CIG come previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del D.L. n. 66/2014.

Ulteriore obiettivo strategico perseguito è quello di incentivare forme di collaborazione e di sinergia tra i soggetti aggregatori, così da presidiare con maggiore efficacia il cambiamento strutturale sul tema degli acquisti del sistema Paese.

Alla luce di quanto sopra, il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, supportato dal Comitato Guida, ha avviato un percorso di approfondimenti e di confronto per l'individuazione delle nuove categorie merceologiche - anticipando la redazione del Piano integrato previsto dal DPCM 14 novembre 2014 - attraverso l'analisi dei dati relativi sia ai volumi di spesa che alla programmazione degli acquisti delle P.A.

In particolare, l'analisi dei volumi di spesa e di bandito è stata svolta utilizzando i dati disponibili attraverso le seguenti fonti:

- Banca dati NSIS;
- Banca dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) – Anac;
- Banca dati SIOPE;
- Conto economico delle Regioni.

Tali dati sono stati analizzati congiuntamente alle informazioni derivanti dalla raccolta dei fabbisogni e dalla programmazione degli acquisti trasmessa in virtù di specifici adempimenti normativi (in particolare, si è fatto riferimento alla programmazione di massima dei soggetti aggregatori di cui al DPCM 14 novembre 2014 e alla programmazione biennale di forniture e servizi superiore ad un milione di euro, attualmente prevista dall'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).

Per le categorie merceologiche relative alla spesa sanitaria il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori si è avvalso della collaborazione del gruppo di lavoro "Sanità" composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute, di Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori, il quale ha svolto i seguenti approfondimenti:

- analisi preliminare finalizzata alla classificazione omogenea dei beni e dei servizi;
- studio del mercato delle forniture, con particolare attenzione ai dispositivi medici;
- analisi dei dati rilevati dai conti economici degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (banca dati NSIS) e dalla banca dati ANAC (BDNCP).

I principali *driver* per la selezione delle categorie merceologiche ritenute più idonee alle finalità del DPCM sono stati:

- incidenza della spesa per categoria merceologica, assegnando priorità elevata alle categorie "alto spendenti";
- standardizzabilità dei prodotti, intesa come la numerosità, nella categoria definita, di prodotti con caratteristiche fisico-tecniche similari;
- specificità, intesa come la numerosità degli utilizzatori dei beni ricompresi nella categoria definita, assegnando priorità elevata alle categorie contraddistinte da un numero ristretto di utilizzatori.

Ad integrazione delle valutazioni di cui sopra, sono state considerate le esperienze maturate in materia di centralizzazione della spesa sanitaria dai soggetti aggregatori di cui al comma 1, articolo 9, del decreto-legge n. 66/2014.

Per le categorie merceologiche relative alla spesa comune il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha operato tenendo conto dei seguenti elementi:

- analisi della spesa eseguita sui dati presenti nella banca dati ANAC (BDNCP), relativa al valore economico e al numero delle iniziative di gare bandite dalle pubbliche amministrazioni nel triennio 2013 – 2015;
- analisi della spesa rilevabile dalla banca dati SIOPE nel triennio 2013-2015;
- iniziative merceologiche presidiate dai soggetti aggregatori nel triennio 2013 – 2015 attraverso la rilevazione di schede informative mirate a:
 - monitorare le attività svolte in termini di valore delle iniziative bandite, spesa gestita, principali procedure di acquisto intraprese;
 - rilevare gli ambiti di intervento principali e le modalità operative.
- proposte e approfondimenti presentati dai soggetti aggregatori di cui al comma 2, articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, con la finalità di valorizzare le esperienze maturate dagli stessi quali stazioni appaltanti, e di estenderne il perimetro di azione, anche tramite il supporto o forme di avvalimento da parte di altri soggetti aggregatori.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, nelle sedute del **13 giugno** e del **28 settembre 2017**, ha deliberato l'approvazione del seguente elenco di nuove categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà:

Categorie di beni e servizi		Soglie (€)
20	Guanti (chirurgici e non)	40.000
21	Suture	40.000
22	Ossigenoterapia	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
23	Diabetologia territoriale	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
24	Servizio di trasporto scolastico	40.000
25	Manutenzione strade – servizi e forniture	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

Att. 3

Delibera tavolo tecnico 13.6.2017

IL TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI COORDINATO E PRESIEDUTO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza richiedono all'ANAC l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; tali soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. L'ambito territoriale di competenza di tali soggetti coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Tale comma prevede altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

VISTO l'articolo 9 comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO l'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale prevede che nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che- fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1 comma 7, dall'articolo 4 comma 3 quater e dall'articolo 15 comma 13 lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 9 comma 3- bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

VISTO l'articolo 9 comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato articolo 9, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 9.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 recante "*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*" che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di ricorso obbligatorio ai soggetti aggregatori;

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come successivamente aggiornata e modificata dalla Delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e dalla Delibera del 20 luglio 2016 n. 784;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione delle ulteriori categorie di beni e servizi nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali ricorrono a Consip S.p.A o agli altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legge n. 66/2014;

CONSIDERATE le analisi effettuate dal Comitato Guida e dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ai fini

dell'individuazione delle categorie merceologiche e delle soglie di obbligatorietà;

VISTO l'articolo 5 comma 6 del DPCM 14 novembre 2014, che prevede che "entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno";

VISTO l'articolo 1 comma 3 del DPCM 14 novembre 2014, che prevede che le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti, che le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti e che in caso di parità prevale il voto del Presidente;

DELIBERA

di approvare, a maggioranza dei componenti del Tavolo tecnico presenti alla riunione del 13 giugno 2017 tenutasi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il seguente elenco di categorie di beni e servizi e le relative soglie per lo svolgimento delle procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66:

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
	Spesa sanitaria	
1	Ossigenoterapia	Soglia di rilevanza comunitaria
2	Diabetologia territoriale	Soglia di rilevanza comunitaria
3	Guanti (chirurgici e non)	40.000
4	Suture	40.000
	Spesa comune	
5	Servizi di trasporto scolastico	40.000

NONCHÉ

Con riferimento alla categoria "manutenzione stradale", di procedere all'inserimento di tale categoria nella relazione contenente le analisi del Tavolo tecnico che verrà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del DPCM di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014, a valle di un approfondimento svolto da uno specifico gruppo tecnico e sottoposto dal Comitato Guida per l'approvazione al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori,

Il Presidente

Cons. Luigi Ferrara

Il Segretario

Dott.ssa Susanna La Cecilia

ALLA FILE:

Delibera tavolo tecnico 28.9.2017

IL TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI COORDINATO E PRESIDUTO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza richiedono all'ANAC l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; tali soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. L'ambito territoriale di competenza di tali soggetti coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Tale comma prevede altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

VISTO l'articolo 9 comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO l'articolo 9 comma 2- bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.

VISTO l'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che - fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1 comma 7, dall'articolo 4 comma 3 quater e dall'articolo 15 comma 13 lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole

di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

VISTO l'articolo 9 comma 3- bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

VISTO l'articolo 9 comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 recante "*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*" che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di ricorso obbligatorio ai soggetti aggregatori;

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come successivamente aggiornata e modificata dalla Delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e dalla Delibera del 20 luglio 2016 n. 784;

CONSIDERATO che, nella riunione del Tavolo tecnico del 13 giugno 2017, si rimandava la valutazione circa l'inserimento della categoria "manutenzione strade" nella relazione contenente le analisi del Tavolo tecnico

dei soggetti aggregatori alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'art. 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014, ad un approfondimento tecnico su tale categoria svolto da un costituendo gruppo di lavoro e che tale approfondimento sarebbe stato presentato al Comitato Guida e successivamente sottoposto al Tavolo dei soggetti aggregatori;

CONSIDERATO l'approfondimento tecnico sulla categoria "manutenzione strade" presentato nel corso della riunione del Comitato Guida del 12 settembre 2017 e da tale Comitato sottoposto alla valutazione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;

VISTO l'articolo 5 comma 6 del DPCM 14 novembre 2014, che prevede che *"entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predisponde una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno"*;

VISTO l'articolo 1 comma 3 del DPCM 14 novembre 2014, che prevede che le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti, che le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti e che in caso di parità prevale il voto del Presidente;

DELIBERA

di approvare, all'unanimità dei presenti alla riunione del Tavolo tecnico del 28 settembre 2017 tenutasi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'inserimento della categoria merceologica "manutenzione strade (servizi e forniture)" e della relativa soglia – tenute ferme le categorie merceologiche e le relative soglie già approvate nel corso della riunione del Tavolo del 13 giugno 2017- nella relazione contenente le analisi del Tavolo tecnico che verrà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del DPCM di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014.

Il Presidente

Cons. Luigi Ferrara

Il Segretario

Dott.ssa Susanna La Cecilia



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 06/04/2018

Numero: 0030094

Ufficio: SG - URCP Ufficio Regolazione Contratti Pubblici

UFFICIO REGOLAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

DICA-0007499-A-06/04/2018- 4.8.3.7

Oggetto: Parere su schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89

In riscontro alla nota acquisita al protocollo n. 18742 del 28 febbraio 2018, si trasmette la delibera n. 317 del 28 marzo 2018, con la quale l'Autorità ha espresso parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

Il Dirigente
Alberto Cucchiarelli



Autorità Nazionale Anticorruzione



Delibera n. 317 del 28 marzo 2018

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 28 marzo 2018;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 0003700/P-4.8.3.7 del 27.2.2018, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 18742 del 28.2.2018, con cui si richiede il parere dell'Autorità sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;

VISTE le relazioni del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89, allegate allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.2016, di individuazione, per gli anni 2016 e 2017, di n. 19 categorie merceologiche, e delle relative soglie di spesa, per le quali opera l'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'introduzione delle ulteriori n. 6 categorie merceologiche contemplate dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia coerente con la finalità di razionalizzazione degli acquisti contemplata dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DELIBERA

di esprimere le valutazioni di seguito riportate in merito allo schema di decreto di cui all'oggetto.

1. si esprime parere favorevole in ordine allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;

2. si evidenzia la necessità che nelle procedure di affidamento siano tenuti in considerazione anche gli atti regolatori dell'Autorità intervenuti su materie oggetto di centralizzazione (ad esempio, vigilanza e guardiania, di cui alla Determinazione ANAC n. 9 del 22 luglio 2015, in corso di aggiornamento).

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data *6 aprile 2018*

Il Segretario

Maria Esposito

Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione
IL CONSIGLIO

Si dichiara che la presente copia, composta di
n. *2* Fogli è conforme all'originale.

Roma il *6 aprile 2018*

Il SEGRETARIO

Maria Esposito